

N° 544 Repertorio

N° 1470 Raccolta


VERBALE DI PROCEDURA APERTA

Verbale di procedura aperta, svolta tramite il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START, per l'affidamento della fornitura e posa in opera di mobili, arredi e elettrodomestici necessari all'allestimento della residenza universitaria denominata "Campus Firenze" di nuova realizzazione a Firenze, in Viale Morgagni (CUP C17C18000230002, CIG 79115311EB). Seconda seduta.

REPUBBLICA ITALIANA

AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Oggi 25 (venticinque) del mese di luglio dell'anno 2019 (duemiladiciannove) in una sala della sede dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, in Firenze, Viale Gramsci n. 36, alle ore 9:45 (nove e quarantacinque), innanzi a me Dr. Claudio Papini, nella mia qualità di Ufficiale Rogante dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, a ciò autorizzato con Provvedimento del Direttore dell'Azienda n. 118/19 del 5 marzo 2019 e alla presenza dell'Ufficio deputato all'espletamento delle funzioni di seggio di gara per le procedure indette dall'Azienda, designato con provvedimento del Direttore n. 43/17 del 27 gennaio 2017, composto dal Dr. Francesco Piarulli, Direttore dell'Azienda, coadiuvato dal sottoscritto Dr. Claudio Papini, Ufficiale Rogante dell'Azienda e alla presenza dei testimoni Dr.ssa Antonella Toni e Sig.ra Stefania Lastrucci, entrambe dipendenti



del Servizio Approvvigionamenti e Contratti dell'Azienda.

Premesso:


1) che sono presenti i Sigg.ri:

////////////////////////////////////

2) che con Determinazione dirigenziale n. 222/19 del 19 maggio 2019 è stata autorizzata l'indizione di una gara d'appalto mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicare al minor prezzo ai sensi dell'art. 95, co. 4 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e da svolgersi in modalità telematica tramite il Sistema Telematico d'Acquisto della Regione Toscana (S.T.A.R.T.), per l'affidamento della fornitura e posa in opera di mobili, arredi e elettrodomestici necessari all'allestimento della residenza universitaria denominata "Campus Firenze" di nuova realizzazione a Firenze, in Viale Morgagni, per l'importo posto a base di gara di € 521.143,00 IVA esclusa;

3) che con il medesimo provvedimento sono stati approvati l'Avviso di gara, il Disciplinare di gara e tutta la documentazione tecnica e amministrativa necessaria ai fini della partecipazione alla gara;

4) che l'Avviso integrale di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. 2019/S 101-243916 del 27/05/2019, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 5 Serie speciale n. 511 del 27/05/2019, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 23 del 05/06/2019, sul portale S.T.A.R.T. in data 27/05/2019, sul SITAT in data 29/05/2019 e sul Profilo di committente in data 27/05/2019 e, per estratto, sui quotidiani "Gazzetta Aste e

Handwritten signatures in black ink, located in the bottom right corner of the page. There are three distinct signatures, with the largest one at the top and two smaller ones below it.

Appalti" – ed. S.I.F.I.C. del 29/05/2019, "Il Messaggero", "Il Corriere Fiorentino" e "Il Giornale", ed. locale del 12/06/2019;

5) che, a seguito di tali pubblicazioni, entro il termine per la presentazione delle offerte fissato dall'Avviso di gara per le ore 13:00 del 3 luglio 2019, sono pervenute sul sistema S.T.A.R.T. su cui si svolge la procedura n. 5 (cinque) offerte e, precisamente:

1. G8 MOBILI S.r.l. – Via Meomartini 126 Benevento
2. KUOTAZIO S.r.l. – Via Duca D'Aosta 28 Brescia
3. DA.FA. ARREDO DESIGN S.r.l. – Via M. Mattei 11 Benevento
4. LAEZZA S.p.A. – Piazza dei Martiri 10 Napoli
5. COMPIR S.r.l. – C.da Mannanici sn Scordia (CT);

6) che in data 4 luglio 2019 si è tenuta la prima seduta pubblica di gara, come da verbale n. 530 di repertorio e n. 1446 di raccolta, al termine della quale è stata disposta:

- l'ammissione alla fase successiva della procedura delle offerte dei concorrenti G8 MOBILI S.r.l., KUOTAZIO S.r.l. e LAEZZA S.p.A.;

- l'attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, co. 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del paragrafo 16 del Disciplinare di gara delle offerte dei concorrenti DA.FA. ARREDO DESIGN S.r.l. e COMPIR S.r.l.;

7) che il termine per adempiere assegnato agli operatori economici ammessi a soccorso istruttorio è spirato il giorno 15 luglio 2019;

8) che con comunicato pubblicato in data 24 luglio 2019 sul Sistema S.T.A.R.T. su cui si tiene la procedura, è stata convocata la presente seduta di gara.




Tutto ciò premesso si procede, utilizzando le credenziali di accesso al sistema S.T.A.R.T. rilasciate all'Azienda, alla ripresa della fase di esame delle offerte, iniziando con la verifica della documentazione trasmessa dai concorrenti ammessi nella precedente seduta al soccorso istruttorio, al fine di assumere le relative determinazioni al riguardo.

Con riferimento alla **DA.FA. ARREDO DESIGN S.r.l.**, in primo luogo si accerta che, a fronte della richiesta di integrazione documentale avanzata dall'Azienda con nota PEC prot. 12308/19 del 5/7/2019, l'operatore economico ha risposto con invio di documentazione mediante PEC del 12/7/2019, quindi entro il termine perentorio assegnato dalla Stazione Appaltante.

Dall'esame della documentazione integrativa di cui sopra emerge che:

- a) quanto alla omessa indicazione nel DGUE del Sig. Giuseppe De Luca, socio di maggioranza della Società DA.FA. ARREDI DESIGN S.r.l., il concorrente ha trasmesso il proprio DGUE integrato con le dichiarazioni mancanti e sottoscritto con firma digitale, cosicché la suddetta carenza documentale è da ritenersi sanata.
- b) quanto alla omessa indicazione nella Domanda di partecipazione della posizione INPS intrattenuta dalla Società DA.FA. ARREDI DESIGN S.r.l., il concorrente ha trasmesso dichiarazione con cui attesta di non possedere una posizione previdenziale INPS, in quanto società priva di dipendenti e che versa contributi esclusivamente per il compenso dell'amministratore alla Gestione


Two handwritten signatures in black ink are located in the bottom right corner of the page. The top signature is a stylized, somewhat abstract scribble. The bottom signature is more legible, appearing to be the initials 'DA' followed by a flourish.

Separata INPS, per la quale non è prevista una specifica posizione, cosicché la suddetta carenza documentale è da ritenersi sanata.

c) quanto alla omessa indicazione nel DGUE dei Sigg.ri Lanna Maria, socio amministratore e Luca Lanna, socio dell'impresa ausiliaria S.U.E.L. FLEX S.n.c. dei F.lli Lanna Stefano e C., il concorrente ha trasmesso il DGUE dell'impresa ausiliaria S.U.E.L. FLEX S.n.c. dei F.lli Lanna Stefano e C. integrato con le dichiarazioni mancanti e sottoscritto con firma digitale, cosicché la suddetta carenza documentale è da ritenersi sanata.

d) quanto alla mancata indicazione dei dati identificativi (numero, data di rilascio e data di scadenza, ente certificatore, settore di accreditamento) della Certificazione attestante il possesso del sistema di gestione della qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9000:2015 in corso di validità, oggetto di avvalimento, il concorrente ha trasmesso copia del certificato n. OMS-022265654-19 rilasciato in prima emissione in data 17/04/2019 da ESQ Cert all'impresa ausiliaria S.U.E.L. FLEX S.n.c. dei F.lli Lanna Stefano e C. e recante scadenza 17/04/2022, per l'attività di "produzione e commercializzazione di materassi e cuscini (EA 23-4-29)", cosicché la suddetta carenza documentale è da ritenersi sanata.

e) quanto alla omessa indicazione nel contratto di avvalimento dei dati identificativi del requisito di capacità tecnica e professionale di cui al Paragrafo 7, punto 7.2 del Disciplinare di gara, che si presume costituisca oggetto di avvalimento, il concorrente ha trasmesso la documentazione rilasciata dalle amministrazioni aggiudicatrici dei



due appalti riportati nel DGUE dello stesso (Guardia di Finanza, Scuola Ispettori e Sovrintendenti e Università della Calabria), dalla quale risulta che le forniture in questione sono riferibili al medesimo concorrente DA.FA. ARREDI DESIGN S.r.l. e non all'impresa ausiliaria S.U.E.L. FLEX S.n.c. dei F.lli Lanna Stefano e C. , cosicché la suddetta carenza è da ritenersi sanata.

- f) quanto alla indicazione generica nel contratto di avvalimento delle risorse che l'impresa ausiliaria S.U.E.L. FLEX S.n.c. dei F.lli Lanna Stefano e C. si impegna a mettere effettivamente a disposizione dell'impresa concorrente DA.FA. ARREDI DESIGN S.r.l., il concorrente ha trasmesso copia digitale di un contratto di avvalimento tra lo stesso e la già citata impresa S.U.E.L. FLEX S.n.c. dei F.lli Lanna Stefano e C., sottoscritto dai legali rappresentanti delle parti (Stefano Lanna e Fabiano De Luca) e recante data 12/7/2019.

La data di stipulazione è successiva al termine fissato dall'Avviso di gara per la presentazione delle offerte (ore 13:00 del 3/7/2019) e, pertanto, non conforme alle indicazioni fornite con la richiesta di integrazione documentale prot. 12308/19, in cui si precisava che la documentazione integrativa del contratto di avvalimento doveva riportare *"una data certa di sottoscrizione da parte dei contraenti anteriore alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte"*.

Poiché il contratto di avvalimento costituisce il presupposto per la partecipazione alla gara del concorrente in esame che non possiede




tutti i requisiti di qualificazione richiesti, fornendo allo stesso il requisito mancante della certificazione attestante il possesso del sistema di gestione della qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9000:2015 in corso di validità, tale requisito deve essere già posseduto entro il termine di presentazione delle offerte e non è, pertanto, suscettibile di formazione o integrazione successiva a detto termine, dal momento che l'istituto del soccorso istruttorio ha la finalità di fare integrare la documentazione già prodotta in sede di offerta, ma ritenuta dal seggio di gara incompleta o semplicemente irregolare sotto il profilo formale, non anche di consentire all'offerente di formare atti in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Per tale ragione il documento in questione non può essere accettato come elemento valido ai fini della partecipazione alla gara del concorrente e, quindi, per integrare il contratto di avvalimento prodotto in sede di offerta.

E' pertanto confermata la valutazione già espressa nella seduta del 4 luglio circa l'indicazione generica nel contratto di avvalimento in parola delle risorse che l'impresa ausiliaria si impegna a mettere a disposizione dell'impresa ausiliata, in contrasto con le prescrizioni dettate al riguardo dai paragrafi 8 e 13 del Disciplinare di gara.


Detto contratto dispone infatti all'art. 1 che l'impresa ausiliaria si impegna a mettere a disposizione dell'impresa ausiliata *"il suo requisito tecnico relativo alla Certificazione di Qualità ISO 9001 ed ISO 14001, nonché tutte le risorse necessarie, nessuna esclusa, per*



consentire l'esecuzione della fornitura in oggetto, nonché il seguente requisito di carattere economico <...> - Fatturato annuo medio nell'ultimo triennio: € 2.975.722,00 - Forniture effettuate per fatturato inerente l'oggetto dell'appalto nell'ultimo triennio non inferiore a € 500.000,00", per aggiungere, all'art. 6, che "l'impresa ausiliaria dichiara alla Stazione Appaltante di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente la concorrente ed in particolare il fatturato specifico nell'ultimo quinquennio".

Accertato che buona parte delle sopra richiamate disposizioni contrattuali sono irrilevanti ai fini della partecipazione alla procedura, riguardando in parte elementi che non costituiscono requisiti di qualificazione per la gara in questione (possesso della certificazione ISO 14001, fatturato annuo medio nell'ultimo triennio e forniture effettuate per fatturato inerente l'oggetto dell'appalto nell'ultimo triennio non inferiore a € 500.000,00) e in parte un requisito posseduto direttamente dall'impresa ausiliata (fatturato specifico nell'ultimo quinquennio), residua l'avvalimento del possesso di una valutazione di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 in corso di validità, di cui il concorrente risulta effettivamente sprovvisto.

A tale riguardo il paragrafo 8 del Disciplinare di gara, dopo aver riconosciuto la legittimità del ricorso all'avvalimento per il requisito di cui trattasi, precisava che *"dal contratto di avvalimento deve risultare che l'ausiliaria si impegna effettivamente a mettere a*




disposizione del concorrente le proprie risorse ed il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità", per poi aggiungere che l'oggetto del contratto di avvalimento "deve risultare determinato attraverso la compiuta indicazione delle risorse e dei mezzi prestati"; concetto ribadito dal successivo paragrafo 13 quando, al punto A.5, prescrive che il contratto deve riportare, ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., "in modo compiuto, esplicito ed esauriente <....> risorse e mezzi (personale, attrezzature, ecc.) messi a disposizione per l'esecuzione dell'appalto, in modo determinato e specifico".

Tale previsione risponde all'esigenza che il rapporto di avvalimento sia reale e non astratto, per cui non è sufficiente che l'ausiliario presti il requisito o la certificazione posseduta e al contempo assuma sul punto impegni del tutto generici.

In particolare, nel caso di avvalimento dei requisiti di capacità tecnica e professionale, come quello di cui trattasi, l'indicazione specifica dei mezzi, del personale, del know-how, delle prassi e di tutti gli altri elementi aziendali qualificanti messi a disposizione per l'esecuzione dell'appalto è necessaria per rendere determinato l'impegno dell'ausiliario tanto nei confronti della Stazione appaltante che del concorrente medesimo.

Come visto, il contratto di avvalimento presentato da DA.FA. ARREDO DESIGN Srl sul punto contiene formule del tutto generiche, laddove fa espresso richiamo esclusivamente al

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page.


"requisito tecnico relativo alla Certificazione di Qualità ISO 9001"
(senza peraltro fornire alcun dato identificativo di tale certificazione, tanto da indurre la Stazione Appaltante a richiedere integrazione documentale) e a *"tutte le risorse necessarie, nessuna esclusa, per consentire l'esecuzione della fornitura in oggetto"*, ma non reca alcuna disposizione con cui sono identificate nel dettaglio tali risorse che l'impresa ausiliaria si impegna a mettere a disposizione.

Non è quindi possibile per la Stazione Appaltante capire quali siano gli impegni concretamente assunti dall'ausiliaria nei confronti del concorrente, né verificare e controllare che la messa a disposizione del requisito non sia meramente cartolare ma corrisponda a una prestazione effettiva di attività e mezzi da una impresa all'altra.

Posto che l'indicazione delle effettive risorse in cui si concretizza un contratto di avvalimento è necessaria per definire l'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 1346 c.c., il contratto in questione risulta viziato da nullità ex art. 1418, co. 2 c.c., dal momento che è impossibile individuare l'obbligazione assunta dall'ausiliario su un oggetto puntuale.

Ulteriore elemento che concorre a rendere indefinito l'oggetto del contratto di avvalimento in parola è la discrepanza tra l'oggetto della gara (fornitura con posa in opera di mobili, arredi e elettrodomestici) e l'attività indicata nella certificazione di qualità oggetto di avvalimento (produzione e commercializzazione di materassi e cuscini).


Se è vero, infatti, che nell'oggetto dell'appalto è compresa la



fornitura di materassi e cuscini, si tratta comunque di una parte estremamente limitata, corrispondente in valore a poco meno del 4 % dell'importo stimato di appalto e che non può di certo essere considerata affine, sotto il profilo dell'organizzazione aziendale e dei processi produttivi, all'attività che identifica l'oggetto della fornitura da affidare e che costituisce oltre tutto il requisito di idoneità professionale richiesto ai fini della partecipazione alla gara dal paragrafo 7, punto 7.1 del Disciplinare di gara.

Pertanto il requisito oggetto di avvalimento, anche qualora il relativo contratto risultasse idoneo alle prescrizioni ex art. 89 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., garantirebbe la Stazione Appaltante circa l'effettiva disponibilità di un sistema aziendale certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015 limitatamente alla sola parte della fornitura oggetto di appalto costituita appunto da quei prodotti a cui la suddetta certificazione si riferisce (materassi e cuscini), non potendosi trasferire alla parte rimanente della fornitura che rappresenta la quota largamente maggioritaria dell'appalto in parola.

Sulla scorta delle considerazioni sopra esposte si dispone **la non abilitazione alla presentazione dell'offerta** del concorrente DA.FA. ARREDO DESIGN S.r.l., in applicazione di quanto previsto dal Paragrafo 18, punto VI del Disciplinare di gara, in forza del quale determina la non abilitazione alla presentazione dell'offerta il fatto che il contratto di avvalimento non riporti quanto previsto nei paragrafi 8 e 13, A.5) del Disciplinare stesso.

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page.

Con riferimento alla **COMPIR S.r.l.**, in primo luogo si accerta che a fronte della richiesta di integrazione documentale avanzata dall'Azienda con nota PEC prot. 12309/19 del 5/7/2019, l'operatore economico ha risposto con invio di documentazione mediante PEC del 11/7/2019, quindi entro il termine perentorio assegnato dalla Stazione Appaltante.

Dall'esame della documentazione integrativa di cui sopra emerge che: il concorrente ha trasmesso la documentazione attestante la regolare esecuzione della fornitura indicata nel DGUE quale requisito di cui al paragrafo 7, punto 7.2 del Disciplinare di gara, rilasciata dal committente e integrata con le proprie fatture, da cui si ricava conferma circa la tipologia della fornitura indicata, ovvero arredi per struttura ricettiva, nonché la tipologia dell'edificio interessato da detta fornitura, ovvero struttura ricettiva, come è stato possibile appurare anche da ulteriori verifiche compiute direttamente dalla Stazione Appaltante.

Di conseguenza si dispone **l'ammissione** del concorrente alla fase successiva della procedura.


Ciò fatto, accertato che la fase di esame della documentazione amministrativa a corredo dell'offerta presentata dai concorrenti è conclusa e che, ai sensi di quanto dispone l'articolo 76, comma 2-bis del D. Lgs. 50/2016 come modificato dal D.L. n. 32/2019, occorre procedere all'adozione e alla conseguente comunicazione ai concorrenti, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page.

documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, alle ore 10:30 (dieci e trenta) dichiara chiusa la seduta, dando atto che la nuova seduta pubblica di gara sarà convocata, con le modalità prescritte dal Disciplinare di gara, una volta intervenuta l'adozione e la conseguente comunicazione del provvedimento di cui sopra.

Il presente verbale, redatto da persona di mia fiducia e sotto la mia direzione, consta di n. 13 (tredici) pagine e viene da me letto agli intervenuti e sottoscritto dal Presidente, dai testimoni e da me Ufficiale Rogante.

Il Presidente di gara



L'Ufficiale Rogante



I testimoni

